Interventi
ADAPT
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi

Gli ultimi orientamenti sul congedo di paternità

di Rosa Rubino

Sta facendo scalpore la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, del 16 novembre scorso. La decisione riconosce al padre un autonomo diritto alla fruizione del congedo di paternità per un periodo di cinque mesi, anziché tre.

La vicenda inizia con la richiesta all'Inps, da parte di un papà fiorentino, lavoratore dipendente e coniuge di una libera professionista, della corresponsione dell'indennità che la legge prevede per il padre lavoratore con diritto di astenersi dal lavoro per *tutta* la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre (ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre). A causa del cattivo stato di salute della madre, a seguito della nascita della bambina, e della conseguente mancata richiesta del congedo di maternità da parte della donna, il neo papà ha deciso di usufruire del congedo di paternità. L'Inps ha riconosciuto all'uomo l'indennità richiesta ma solo per i tre mesi successivi al parto. Secondo l'Inps la madre non aveva presentato alcuna domanda di maternità per i due mesi antecedenti al parto e non risultando versati i contributi nella gestione artigiani/commercianti, mancava il presupposto fondamentale per attribuire alla donna l'indennità. Su tali premesse l'Inps ha negato il diritto all'indennità anche per il padre. Il presupposto di tale tesi è che il diritto del padre esiste nei limiti in cui era attribuito alla madre.

Il Tribunale di Firenze ha rigettato la tesi dell'Istituto e ha ritenuto l'interpretazione dell'Inps in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale secondo cui il congedo di maternità/paternità è volto a tutelare non solo la madre e la sua

salute, ma anche le esigenze di assistenza materiale e affettiva del neonato. La prassi amministrativa invero formalmente ha recepito tale orientamento, vincolando tuttavia il diritto del padre al periodo di congedo non fruito dalla madre. Il Giudice del lavoro di Firenze invece ha affermato la sussistenza, in capo ad entrambi i genitori e nei casi previsti dalla legge, di un autonomo diritto a godere di un periodo di congedo. Conseguentemente, per il Tribunale, non si poteva negare al padre la possibilità di godere del congedo di paternità sull'assunto della non spettanza del diritto in capo alla madre. Il Giudice pronunciandosi sulla durata del congedo ha affermato inoltre che per il computo occorre seguire i parametri previsti per il congedo obbligatorio di maternità. Esso, quindi, è di cinque mesi, ai quali va aggiunto, nel caso di parto prematuro, il tempo intercorrente tra la data effettiva del parto e quella presunta. In tale periodo si ha diritto al pagamento di un'indennità pari all'80% dell'ultima retribuzione percepita.

Il Giudice del lavoro ha applicato tali i criteri e ha accolto il ricorso del padre. L'istituto è stato quindi condannato a pagare il trattamento previdenziale dovuto.

La decisione del Tribunale di Firenze apre nuove possibilità per quelle famiglie in cui la nascita di un bambino si verifichi in circostanze particolarmente difficili, tanto da non permettere alla madre di usufruire del congedo di maternità. La sentenza in esame consente anche di rilanciare una normativa per molti versi ancora poco conosciuta e spesso interpretata ed applicata in maniera restrittiva, proprio con riferimento alle opportunità riconosciute per la condivisione del ruolo genitoriale.

Rosa Rubino
Scuola internazionale di dottorato
in Diritto delle relazioni di lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Adapt – Fondazione Marco Biagi

---

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Conquiste del Lavoro*, 18 dicembre 2009, con il titolo *Le novità sul congedo di paternità*.
La sentenza del Tribunale di Firenze 16 novembre 2009, n. 1169, è consultabile sul sito *www.adapt.it*, in *Osservatorio Pari opportunità*.